

**Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 8**

*(Attribuzioni in materia di difesa del suolo)*

1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;

b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 47, L. R. 2/2006

2 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 11/2015